

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE DELL’HPV-HR SU PRELIEVI CERVICO-VAGINALI IN FASE LIQUIDA E DI DUE SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA RICERCA DI SANGUE OCCULTO NELLE FECI, DA UTILIZZARSI NELL’AMBITO DEGLI SCREENING ONCOLOGICI REGIONALI

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

PREMESSA

Il presente capitolato speciale disciplina le modalità **contrattuali** di erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, le cui specifiche tecniche sono dettagliate nel capitolato tecnico prestazionale.

ART. 1 - OGGETTO

L’oggetto dell’appalto consiste

- per il Lotto 1 - nella fornitura in service di un sistema diagnostico per la determinazione dell’ HPV-HR ed allestimento vetrini su prelievi cervico-vaginali in fase liquida (numero di test/anno HPV primario stimati=14.000 – 3 sedute settimanali; numero/anno allestimento campioni citologici=4.390 – 2 sedute settimanali – n./anno fiale per il prelievo cervicale =20.000, comprensive del sistema di raccolta), comprensiva di:
 - a) Dispositivi diagnostici e relativo materiale di consumo per tutto il periodo della fornitura in service in configurazione minima secondo le caratteristiche tecniche stabilite nel presente Capitolato Tecnico, nonché secondo quanto riportato nell’offerta tecnica in sede di partecipazione alla procedura di gara;
 - b) Servizi connessi, cioè inclusi nel prezzo del dispositivo in configurazione minima, secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché secondo quanto riportato nell’offerta tecnica in sede di partecipazione alla procedura di gara:
 - ☐ consegna e installazione;
 - ☐ verifica di conformità, incluse le verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari e le verifiche funzionali (di cui alla normativa CEI applicabile);
 - ☐ formazione degli operatori;
 - ☐ garanzia per tutto il periodo della fornitura in service;
 - ☐ servizio di assistenza e manutenzione “full risk” sulle apparecchiature, per tutto il periodo della fornitura in service con tempi di intervento su chiamata non superiori a 8 ore lavorative e almeno due visite annue di manutenzione preventiva
 - ☐ ritiro dell’apparecchiatura al termine della fornitura in service.
- per il Lotto 2 nella fornitura in service di due sistemi diagnostici per la ricerca di sangue occulto nelle feci (numero di test/anno stimati= 37.469), comprensiva di:
 - a) n. 2 Sistemi diagnostici e relativo materiale di consumo per tutto il periodo della fornitura in service in configurazione minima secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico
 - b) Servizi connessi, cioè inclusi nel prezzo del dispositivo in configurazione minima, secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico:
 - ☐ consegna e installazione;
 - ☐ verifica di conformità, incluse le verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari e le verifiche funzionali (di cui alla normativa CEI applicabile);
 - ☐ formazione degli operatori;
 - ☐ garanzia per tutto il periodo della fornitura in service;

- ☐ servizio di assistenza e manutenzione "full risk" sulle apparecchiature, per tutto il periodo della fornitura in service con tempi di intervento su chiamata non superiori a 8 ore lavorative e almeno due visite annue di manutenzione preventiva
- ☐ ritiro dell'apparecchiatura al termine della fornitura in service.

Per il dettaglio delle caratteristiche tecniche delle forniture, si rimanda a quanto contenuto nel capitolato tecnico prestazionale di gara.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di cinque anni decorrenti dalla data di stipula.

Il contratto, giusta previsione degli atti di gara, potrà essere prorogato di un ulteriore anno ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. La proroga in ogni caso non è vincolante per l'Amministrazione che si riserverà di opzionare o meno per essa, ma rimane vincolante invece per l'Operatore economico contraente che è obbligato allo svolgimento delle attività eventualmente affidate in proroga agli stessi patti e condizioni, tutti nessuno escluso, a cui è subordinata l'aggiudicazione.

ART. 3 -VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Ai fini dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, il valore dell'appalto, comprensivo dell'opzione di proroga, è desumibile dal quadro che segue:

VALORE STIMATO DELL'APPALTO				
VOCE		DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO QUINQUENNALE
A	1.1	CANONE NOLEGGIO LOTTO 1	10.000,00	50.000,00
	1.2	CONSUMABILI LOTTO 1	98.000,00	490.000,00
	2.1	CANONE NOLEGGIO LOTTO 2 (n. 2 sistemi)	9.000,00	45.000,00
	2.2	CONSUMABILI LOTTO 2	76.000,00	380.000,00
B	1.1	Costi per la sicurezza da DUVRI(non soggetti a ribasso) _LOTTO 1	192,00	960,00
	1.2	Costi per la sicurezza da DUVRI(non soggetti a ribasso) _LOTTO 2	192,00	960,00
IMPORTO A BASE DI GARA (voce A + voce B)				966.920,00
C	2 1	Proroga tecnica ex art. 106 comma 11 (per un ulteriore anno)_LOTTO 1		108.192,00
	2 2	Proroga tecnica ex art. 106 comma 11 (per un ulteriore anno)_LOTTO 2		85.192,00
IMPORTO ALTRE VOCI (voce C)				193.384,00
VALORE STIMATO DELL'APPALTO (VOCE A+VOCE B+VOCE C)				1.160.304,00

ART. 4 -STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto, che sarà stipulato tra l'IRCCS CROB e l'Operatore Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare le garanzie di cui al successivo art. 5. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le modalità previste dal Regolamento vigente presso l'IRCCS CROB di Rionero in Vulture. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. L'affidatario comunica altresì prima della stipula del contratto, l'assolvimento degli obblighi di cui alla clausola sociale descritta nel successivo art. 14.

ART. 5 GARANZIA CONTRATTUALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO E POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE.

L'Operatore Economico Aggiudicatario, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (diecipercento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (diecipercento); ove il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ventipercento). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SA. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria costituita in sede di partecipazione alla procedura. La Garanzia contrattuale per la stipula del contratto copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo allo scadere del periodo di garanzia aggiudicato. La cauzione in ogni caso, nel caso in cui venga incamerata in tutto o in parte dalla SA, nei casi previsti dalla legge, dovrà essere reintegrata da parte della DA che è tenuta al reintegro della parte eventualmente incamerata.

L' Operatore Economico Aggiudicatario esecutore dovrà costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'avvio del servizio anche una polizza di assicurazione con primaria compagnia per responsabilità civile e verso terzi che copra i danni subiti dall' Amministrazione per eventuale danno arrecato a persone o cose, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio. L' importo della somma da assicurare è pari almeno all'importo contrattuale.

La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna del servizio e cessa decorsi dodici mesi dalla data della conclusione dello stesso.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario per danni non coperti ovvero per eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurativi. Nel caso di polizza già attivata l'O.E. Aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza copre anche il servizio di cui trattasi. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati)) con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese”.

ART.6 – AVVIO DELLE FORNITURE

ART.6.1 CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE. Il fornitore sarà tenuto a consegnare le apparecchiature e i dispositivi nei luoghi definiti nell’art.4 del capitolato tecnico, entro il termine massimo di trenta giorni dalla stipula del contratto o dell’ordine qualora di data anticipata rispetto al contratto o entro le tempistiche dichiarate in Offerta, qualora migliorative, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 - Penali e procedimento di contestazione

ART. 6,2 VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI DISPOSITIVI. Le prove di corrispondenza e funzionamento, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 - Penali e procedimento di contestazione, dovranno aver inizio entro il termine massimo di dieci giorni solari dal “verbale di consegna e installazione”, salvo diverso accordo con l’Amministrazione.

ART. 6.3 FORMAZIONE OPERATORI. La formazione degli operatori, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 - Penali e procedimento di contestazione dovrà essere espletata entro 5 giorni dalle verifiche di corrispondenza e funzionamento con esito positivo delle apparecchiature, salvo diversi accordi con l’Amministrazione.

ART. 6.4 FORNITURE CONSUMABILI - Al termine delle operazioni di verifica di conformità di cui ai punti precedenti del presente articolo, si darà luogo alle forniture dei materiali di consumo, i cui ordinativi saranno effettuati dalla U.O. Farmacia dell’IRCCS CROB, secondo le esigenze dell’Amministrazione, da evadersi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 11, entro 10 giorni dall’ordine.

ART.7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE FORNITURE

Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, il Fornitore dovrà individuare una Responsabile della Fornitura.

A tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, sono, in particolare, delegate le funzioni di: programmazione e coordinamento di tutte le attività oggetto dell’appalto, nonché la Gestione delle richieste, delle segnalazioni e delle problematiche sollevate dall’Amministrazione.

Qualora fosse modificato durante l’esecuzione contrattuale il soggetto individuato quale Responsabile della Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare il nominativo del nuovo soggetto tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni dall’intervenuta modifica.

Il Responsabile della Fornitura dovrà interfacciarsi con il Responsabile del Procedimento, nonché con il Direttore dell’esecuzione del contratto, individuati, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dall’Amministrazione contraente.

Le consegne delle forniture oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti.

Resta inteso che l’Amministrazione acquisisce la piena acquisizione delle apparecchiature a partire dalla “Data di Accettazione della Fornitura”, riportata nel verbale di conformità di cui all’art. 4.2 del capitolato tecnico.

Per le modalità di esecuzione della verifica di conformità si rinvia al par. 4.2 del Capitolato tecnico, oltre che a quanto espresso nell’art. 102 del D.lgs. 50/2016.

Il Fornitore deve garantire la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l’installazione, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Il Fornitore garantisce espressamente che i prodotti, i materiali ed i supporti sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Il Fornitore deve garantire inoltre che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

L'Operatore economico partecipante alla procedura di cui al presente capitolato, si obbliga, in caso di aggiudicazione a prestare il servizio di manutenzione assistenza e manutenzione full risk sul dispositivo/apparecchiatura nonché dei software secondo la tempistica indicata al paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico per ciascun lotto decorrente dalla data "Data di Accettazione della Fornitura". Tale servizio dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 9 intitolato "Corrispettivi e Modalità di Pagamento".

Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel par. 4.5, par. 4.5.1, 4.5.2 del Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i prodotti e anche i relativi software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.

Le parti di ricambio originali dei prodotti - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dal Fornitore senza alcun onere aggiuntivo per tutto il periodo di assistenza e manutenzione full risk per tutta la durata contrattuale, oltre che per il periodo eventuale di proroga dei termini contrattuali.

Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore presso l'Amministrazione e le parti fornite dovranno essere nuove restando impegnato il Fornitore a quanto previsto in termini di garanzia di cui ai precedenti commi e nel rispetto di quanto previsto nel par. 4.4 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità dei prodotti e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni

I materiali di consumo, i cui ordinativi sono da evadersi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11, entro 10 giorni dall'emissione dell'ordine che verrà effettuato dalla U.O. Farmacia dell'IRCCS CROB, secondo le esigenze dell'Amministrazione, dovranno riportare una data di scadenza, che all'atto della consegna, non deve essere inferiore a sei mesi.

Anche i materiali di consumo saranno assoggettati a verifica di conformità e i materiali non conformi verranno restituiti al fornitore, che dovrà provvedere alla loro sostituzione entro cinque giorni dalla data di comunicazione di non accettazione della fornitura, a cura dell'U.O. Farmacia dell'IRCCS CROB.

ART. 8 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi nonché di ogni altro servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessario per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita dell'approvvigionamento nel suo complesso, in particolare:

- a. all'imballaggio dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;

- b. al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti nei locali individuati dall'Amministrazione;
 - c. alle eventuali spese di trasporto e di viaggio per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - d. allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Fornitore, in caso di aggiudicazione, si obbliga nei confronti dell'Amministrazione ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico
3. Il Fornitore si impegna espressamente a:
- a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle attività necessarie all'esecuzione delle forniture in conformità a quanto richiesto dagli atti di gara;
 - b. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste;
 - d. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
 - e. osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
 - f. rispettare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nell'uso di dispositivi o nell'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura ed assumersi responsabilità di atteggiamenti non rispettosi di quanto precede;
 - g. ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo;
 - h. a garantire la conformità dei prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso;
 - i. espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
8. Con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, non qualificabili come subappalto ai sensi della vigente normativa, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'Amministrazione il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, così come previsto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/16.

9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo il diritto al risarcimento del danno, procederà all'applicazione delle relative penali e, in caso di reiterati e gravi inadempimenti, si avvarrà della facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. 3. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, manlevando e tenendo indenne la l'Amministrazione.
4. Il Fornitore riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione della fornitura e servizi connessi. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione via pec da parte dell'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali.
5. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l'intera durata del presente Contratto, la documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto. In particolare, il Fornitore ha l'obbligo, per tutta la durata del contratto di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare all'Amministrazione medesima ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall'art.106 comma 1 lett. d) punto 2), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo

ART. 10 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture verranno emesse dal Fornitore Aggiudicatario secondo le seguenti modalità:

- ☐ Canone service: pagamento trimestrale posticipato, entro 60 giorni dall'acquisizione allo SDI della fatturazione elettronica emessa dal fornitore, previa verifica di conformità dei servizi accessori forniti (la decorrenza del primo trimestre è a far data dal verbale di verifica di conformità contenente la data di accettazione della fornitura di cui all'art. 5.2 del presente contratto) e della regolarità contributiva del fornitore mediante il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- ☐ Consumabili: pagamento entro 60 giorni dall'acquisizione allo SDI della fatturazione elettronica emessa dal fornitore, previa verifica di conformità, a seguito delle consegne dei consumabili consegnati a seguito degli ordinativi effettuati

dall'U.O. Farmacia, e della regolarità contributiva del fornitore mediante il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'amministrazione contraente in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo. Ciascuna fattura dovrà essere intestata all'IRCCS CROB e contenere il riferimento:

- ☐ alla deliberazione di affidamento in premessa richiamata;
- ☐ all'Ordine di Fornitura;
- ☐ al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ove accreditare i corrispettivi previsti.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017. 5.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

Resta salvo quanto previsto nella documentazione della procedura circa applicazione dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016.

Gli eventuali oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato dedicato le cui coordinate verranno comunicate prima della stipula del contratto.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r.

ART. 11 - PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

L'Amministrazione si riserva di applicare al Fornitore le seguenti penali con riferimento alle fattispecie di seguito dettagliate:

- a) In caso di mancato rispetto della data di consegna e di quella riprogrammata come indicato nel par. 4.1 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- b) in caso di ritardo nell'esecuzione delle prove di corrispondenza e di funzionamento come previsto al par. 4.2. del Capitolato Tecnico sarà prevista una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

- (c) In caso di mancata conclusione delle verifiche di conformità entro il termine previsto nel par. 4.2 del Capitolato Tecnico, sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- (e) In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel calendario delle manutenzioni di cui al paragrafo 4.5.1 del Capitolato Tecnico sarà prevista una penale di pari allo 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- (f) In caso di ritardato o mancato intervento di manutenzione correttiva entro i termini di cui al par. 4.5.2 del Capitolato Tecnico sarà prevista una penale di pari allo 1,00‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- (g) in caso di mancato ripristino di apparecchiatura/dispositivo guasta/o entro il termine previsto dal par. 4.5.2 del Capitolato Tecnico sarà prevista una penale di pari allo 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- (h) in caso di mancata sostituzione dell'apparecchiatura guasta per la quale non è possibile il ripristino con apparecchiatura/dispositivo identica/o entro i termini previsti nel par. 4.5.2 del Capitolato Tecnico sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- (i) in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna dei materiali di consumo, sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell'esecuzione delle prestazioni si applica l'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 4, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto, oltre al risarcimento di tutti i danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 12 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula del contratto, ivi inclusa la garanzia definitiva o la polizza assicurativa;
- c) di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- d) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione;
- f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- g) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- h) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
- i) qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

2. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:

- qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico;
- in tutti i casi di espressamente previsti di risoluzione contrattuale espressi nel Capitolato Tecnico del Lotto di riferimento -che qui devono intendersi integralmente riportati-, nonché negli articoli del presente Contratto ove espressamente prevista la risoluzione contrattuale.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente nonché di procedere

all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto dell'Amministrazione, al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del presente Contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione delle obbligazioni negoziali.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 - RECESSO

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) grave inadempimento del Fornitore. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte delle prestazioni rese in favore, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il SSR che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, fatto salvo il termine minimo di sei mesi del noleggio, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D.Lgs. 50/2016, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

L'Amministrazione, ad esclusione di quanto previsto al comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite, pertanto è fatto Capitolato.

È fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

È fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del Contratto con

l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla 'Amministrazione, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento.

ART. 16- SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo, registrazione, ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto, sono a completo carico della Ditta aggiudicataria. L'I.V.A. rimane a carico della S.A.

ART. 17 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allo stesso allegati:

- ☐ il Capitolato tecnico;
- ☐ il disciplinare di gara;
- ☐ la deliberazione del Direttore Generale n. xxx del xxxxx, e tutti gli atti in essa richiamati;
- ☐ l'offerta tecnica e l'offerta economica (materialmente allegata) della Ditta aggiudicataria;
- ☐ la cauzione definitiva di cui all'art. 4.

ART. 18- FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

ART. 19 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente C.S.A., dal disciplinare e dal contratto si farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia di : Contabilità Pubblica, Pubblici Servizi, Pubbliche Forniture, LL.PP., Subappalto, Cessioni Contrattuali e Responsabilità, nonché alle norme del Codice Civile relative alla buona fede contrattuale.